

IL “DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA” UNA MODIFICA ALLA DEFINIZIONE DI DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CHE RISCHIA DI CREARE PERICOLOSI EQUIVOCI

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Le ultime modifiche alla definizione di “deposito temporaneo” dei rifiuti hanno suscitato diverse perplessità ed hanno creato non pochi problemi agli interpreti per trovare una giustificazione ragionevole a tale intervento legislativo, che salvaguardasse quelli che sono i principi fondanti della normativa quadro sui rifiuti e non andasse a minare il criterio fondamentale della tracciabilità dei rifiuti.

Ricordiamo che con il decreto legge 4 luglio 2015, n. 92 (noto alle cronache come “decreto salva Ilva e Fincantieri”¹) sono state riformulate le definizioni di “produttore di rifiuti” (art. 183, lett. f, D.Lgs. n. 152/2006), di “raccolta” (art. 183, lett. o, D.Lgs. n. 152/2006) ed appunto di “**deposito temporaneo**” ex art. 183, lett. bb), D.Lgs. n. 152/06 che ora recita: “**il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni (...)**”.

Il decreto legge n. 92/2015 è poi decaduto perché non è stato convertito in legge, ma le modifiche alle definizioni sopra citate sono state recepite dal successivo decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 (convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125), che le ha rese definitive.

¹ In particolare, relativamente alla vicenda giudiziaria che ha riguardato la Fincantieri, vi era stato un provvedimento di sequestro del sito di Monfalcone, dove una delle ditte subappaltatrici effettuava il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla lavorazione delle costruzioni delle navi non nel “luogo di produzione” (cioè a bordo delle navi), ma bensì in un sito messo a disposizione dalla Fincantieri. Successivamente la Cassazione Penale era intervenuta con sentenza n. 5916/2015 ed aveva stabilito che l'accumulo dei rifiuti prodotti dai subappaltatori di Fincantieri non potesse essere qualificato come un “deposito temporaneo” trattandosi in realtà di “stoccaggio” che doveva, quindi, essere autorizzato. Le modifiche legislative intervenute successivamente sono state, dunque, volte a “superare” i rilievi critici dei giudici: “*Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che assicurino la prosecuzione, per un periodo determinato, dell'attività produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale interessati da un provvedimento giudiziario di sequestro dei beni*” come si legge nel considerando al decreto legge n. 92/2015.

In particolare, nella riformulata definizione di “deposito temporaneo” è stato aggiunto anche **“il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento”**, accanto al “raggruppamento dei rifiuti”. Ma come va inteso questo “deposito preliminare alla raccolta” inserito in tale nozione?

Alcune recenti interpretazioni sostengono che tale deposito preliminare alla raccolta possa essere effettuato dai soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - ed autorizzati a svolgere attività di raccolta e trasporto rifiuti conto terzi - presso i loro siti di raccolta rifiuti senza alcuna autorizzazione allo stoccaggio, facendo leva anche sulla definizione di “raccolta” ex art. 183, lett. o) D.Lgs. n. 152/2006 che attualmente comprende: *“il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”*

Per cui, in generale, oggi il “deposito preliminare alla raccolta” dovrebbe essere inteso in termini identici al “deposito temporaneo” (che lo ricomprende nella propria definizione, e dunque senza necessità di autorizzazione), ma senza il vincolo dell’identità del luogo di produzione dei rifiuti.

Permetteteci - a nostro modesto avviso - di dissentire da tale interpretazione. Infatti se si va a vedere il testo della norma nazionale che disciplina - in particolare - il deposito temporaneo, si legge che comunque pretende che: ***“il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento” siano “effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”***.

Resta quindi, a nostro avviso, condizione imprescindibile che anche *il deposito preliminare alla raccolta finalizzata al successivo trasporto di rifiuti in un impianto di trattamento*, per beneficiare della deroga accordata dalla normativa all’obbligo generale della necessità di autorizzazione dei siti di deposito, debba essere effettuato esclusivamente nel luogo di produzione degli stessi, e non possa essere effettuato - senza autorizzazione specifica allo stoccaggio - dal trasportatore presso il suo sito intermedio di “raccolta”.

Vi è poi, invero, il caso particolare che interessa la gestione dei *rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*, che prevede la possibilità di effettuare un “deposito preliminare alla raccolta” di tali RAEE presso i locali del punto vendita o presso altri luoghi ove si recano i cittadini che consegnano i loro apparecchi elettrici ed elettronici “dismessi” per poter essere poi avviati a successivo trattamento, senza necessità dell’autorizzazione alla raccolta e deposito da parte dei gestori. Ma questo è un caso particolare, che ha richiesto un’apposita

disciplina normativa a livello comunitario e nazionale², i cui principi restano vincolati e vigenti nello stretto ambito della particolare disciplina, e non possono essere di certo ripresi e tradotti a livello di interpretazione della disciplina generale sui rifiuti.

In generale, va ricordato che **l'esonero all'obbligo di autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti è una disposizione derogatoria e di favore, che deve essere interpretata in senso restrittivo**. E su tale presupposto la Cassazione ha sempre richiamato con forza il rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva che spingono verso un'interpretazione in senso restrittivo del deposito temporaneo; si veda, ad esempio, Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 20 febbraio 2013 n. 8061: *«come affermato da questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 39544 del 11/10/2006 Ud. dep. 30/11/2006 Rv. 235703), il deposito temporaneo è libero, anche se è pur sempre soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva che le direttive comunitarie impongono agli stati nazionali in forza dell'art. 130 (ora art. 174) del Trattato CE (...). Inoltre, in quanto deroga ai principi comunitari di protezione dell'ambiente, la nozione di deposito temporaneo deve essere interpretata in senso restrittivo»*.

Questo è un principio consolidato anche a livello europeo. Infatti fin dal 1999 la Corte di Giustizia CE (Sezione IV – sentenza del 5 ottobre 1999, cause riunite C-175/98 e C-177/98) ha avuto modo di affermare che: *« in quanto deroga a norme che mirano a conseguire obiettivi di una fondamentale rilevanza, quali la protezione dell'ambiente e della salute, la nozione di “deposito temporaneo” deve interpretarsi in modo restrittivo»*, sottolineando che gli Stati membri devono adottare disposizioni sufficientemente rigorose per evitare che le imprese possano fare un uso abusivo della deroga prevista dalla normativa in caso di deposito temporaneo.

Valentina Vattani

Pubblicato il 15 maggio 2017

² D.Lgs. n. 49/2014 recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.